



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 129/13

Lussemburgo 16 ottobre 2013

Sentenza nella causa T-432/10
Vivendi/Commissione

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione di rigetto di una denuncia relativa alle pratiche tariffarie della France Télécom per talune prestazioni all'ingrosso di telecomunicazioni

Infatti, atteso che tali pratiche hanno prodotto unicamente effetti limitati sul funzionamento dei mercati al dettaglio, la Commissione non era tenuta a dar corso ad un'indagine approfondita

La Vivendi, società francese, è detentrica della maggioranza del capitale sociale della SFR, uno dei grandi operatori di telecomunicazioni mobili e fisse in Francia.

La France Télécom, divenuta Orange, è l'operatore storico francese di telecomunicazioni, detentore della rete locale. Essa propone agli altri operatori di telecomunicazioni offerte all'ingrosso cui questi possono ricorrere per proporre ai propri clienti offerte al dettaglio utilizzando la rete locale.

Nel 2009, la Vivendi e la Iliad, detentrica dell'intero capitale sociale della Free SAS, fornitrice di accesso ad Internet in Francia, hanno presentato una denuncia alla Commissione contestando una serie di violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione da parte della France Télécom sul mercato dell'accesso a Internet a banda larga e su quello degli abbonamenti telefonici. A parere delle società denuncianti, la France Télécom richiederebbe un prezzo eccessivamente elevato per la fornitura dei propri servizi all'ingrosso di accesso alla rete locale. Esse affermano che, con tali pratiche, la France Télécom perseguirebbe l'obiettivo di aumentare i costi imposti ai concorrenti sui mercati al dettaglio e di estrometterli dal mercato medesimo.

Nel luglio del 2012, la Commissione ha adottato una decisione ¹ con cui ha respinto la denuncia per assenza di interesse dell'Unione europea ad avviare un'indagine sulle pretese infrazioni. A parere della Commissione, lo svolgimento di un'indagine sarebbe risultato sproporzionato in termini di durata e di risorse richieste, tenuto conto, da un lato, della limitata incidenza che le pratiche potevano produrre sul funzionamento del mercato interno, nonché, dall'altro, della limitata possibilità di fornire la prova di una violazione alle norme in materia di concorrenza.

Avverso la decisione della Commissione la Vivendi ha proposto ricorso di annullamento.

Con la propria sentenza il Tribunale rileva, anzitutto, che l'integrazione della Wanadoo Interactive, ex controllata della France Télécom attiva per le attività al dettaglio, in seno alla società madre, era stata strettamente sorvegliata dalla Commissione e dalle autorità francesi. Orbene, queste non hanno rilevato alcun elemento di prova da cui emergesse che la France Télécom avrebbe posto in essere pratiche anticoncorrenziali a danno dei propri concorrenti.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, nell'esame del rispetto delle norme in materia di concorrenza, la Commissione può tener conto delle risultanze dei controlli e della vigilanza effettuati dalle autorità nazionali nonché delle attività di regolamentazione da queste esercitate. In

¹ Decisione C(2010) 4730 (caso COMP/C-1/39.653-Vivendi & Liad/France Télécom), adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE].

tal senso, la Commissione ha potuto far propria la conclusione dell'ARCEP² secondo cui il metodo più adeguato ai fini del calcolo dei costi relativi all'utilizzazione della rete locale era quello dei «costi economici correnti». Tale metodo si fondava principalmente sulla considerazione degli investimenti storici reali effettuati dalla France Télécom sull'infrastruttura di telecomunicazioni a favore degli operatori alternativi, quali la Vivendi. Parimenti, la Commissione non ha violato i limiti del proprio potere discrezionale laddove ha ritenuto, in conclusione, che non esistessero prove che la comunicazione di informazioni erronee riguardanti tali investimenti della France Télécom avesse indotto l'ARCEP in errore nella scelta del metodo di contabilizzazione dei costi della rete locale.

Il Tribunale respinge parimenti l'affermazione della Vivendi secondo cui la Commissione non avrebbe sufficientemente esaminato gli effetti prodotti dalle pratiche contestate della France Télécom sui mercati al dettaglio. Inoltre, correttamente la Commissione ha affermato che il carattere abusivo delle pratiche tariffarie di un'impresa dominante, quale la France Télécom sul mercato all'ingrosso dei servizi di telecomunicazioni, dev'essere accertato con riferimento alla sua propria situazione e, pertanto, con riferimento alle sue tariffe e ai suoi costi, e non alla luce della situazione dei suoi concorrenti.

Ciò premesso, il Tribunale afferma, in conclusione, che correttamente la Commissione ha potuto dichiarare, nell'ambito dell'esame della denuncia, che **la possibilità di fornire prove di un'eventuale infrazione da parte della France Télécom risultava molto limitata. Orbene, tale rilievo è di per sé sufficiente per concludere che non sussiste un interesse dell'Unione all'avvio di un'indagine e giustifica il rigetto della denuncia. Conseguentemente, il Tribunale respinge il ricorso della Vivendi.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

² Autorité de régulation des télécommunications (ART), divenuta Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).